



TABELLA RIEPILOGATIVA

Tipologia di valutazione / Riferimenti normativi	Note
<p>1. Periodo di inserimento prof.le - L.P. 24/1996, art. 12 sexies - DGP n. 313 del 13.04.2021</p>	<p>Il periodo di inserimento professionale si riferisce al primo anno scolastico, nel quale il personale docente in possesso di un titolo di studio valido o dell'abilitazione presta servizio, con contratto a tempo determinato, con un orario settimanale di almeno 7 ore su 22 oppure 6 ore su 18, stipulato entro il 30 settembre fino ad almeno il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Non devono svolgere il periodo di inserimento professionale: a. i docenti nominati in ruolo e che svolgono l'anno di formazione e prova; b. che alla data del 31 agosto 2021 hanno prestato un servizio di almeno 180 giorni col valido titolo di studio nelle scuole a carattere statale o nelle scuole paritarie dell'Alto Adige o di altre province. Il mancato superamento del secondo anno di inserimento professionale comporta l'esclusione dalle graduatorie di istituto e provinciali delle tre intendenze. Il dirigente scolastico comunica la valutazione negativa al docente e alle tre Intendenze scolastiche.</p>
<p>2. Anno di formazione e di prova - L.P. 24/1996, art. 12 septies - DGP n. 10 del 10.1.2017 - DGP n. 136 del 7.2.2017, allegato A, art. 15, comma 8.</p>	<p>Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti che: a. si trovano nel primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato; b. hanno ottenuto la proroga del periodo di formazione e di prova; c. hanno ottenuto il passaggio di ruolo; d. hanno ottenuto la riammissione in servizio. I docenti che hanno ottenuto la restituzione al ruolo di provenienza oppure il passaggio ad un ruolo per il quale avevano già superato il periodo di prova sono esonerati sia dalla prova che dalla formazione. La destituzione dal contratto a tempo indeterminato non consente l'inserimento dei candidati nelle graduatorie provinciali della stessa o di un'altra Intendenza scolastica.</p>
<p>3. Valutazione ai fini di conferma sul posto dell'anno precedente - L.P. 24/1996, art. 12, comma 7 - DGP n. 1378 del 1.12.2015</p>	<p>Gli insegnanti a tempo determinato che possono chiedere la conferma sono esclusivamente coloro che, inseriti nelle graduatorie provinciali, hanno stipulato un contratto di lavoro su posto disponibile o vacante, avente, all'origine, termine al 30 giugno o al 31 agosto e hanno prestato almeno tre anni di servizio. Per quanto attiene alla tipologia del posto, lo stesso si considera vacante o disponibile se si presentano congiuntamente le seguenti tre condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il posto si trova nella medesima sede dell'anno precedente; • il posto è riferito alla medesima classe di concorso; • il posto, se con orario inferiore alla cattedra, presenta il medesimo numero di ore dell'anno precedente. <p>Anche il personale insegnante a tempo indeterminato che presta servizio in una scuola diversa da quella di titolarità, può chiedere di essere assegnato alla sede di servizio dell'anno precedente senza altro titolo, ai sensi di quanto stabilito dal contratto collettivo provinciale sui movimenti annuali. In questo caso la valutazione va effettuata nel primo anno di assegnazione alla "ex sede" senza altro titolo. L'esito positivo della valutazione per entrambe le tipologie di docenti si intende confermato per la stessa sede anche per gli anni successivi, a meno che il dirigente scolastico competente non ne comunichi la variazione.</p>
<p>4. Periodo di prova per aspiranti fuori graduatoria</p> <p>-art. 13 Delibera 24 luglio 2018, n. 719</p> <p>Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie</p>	<p>Si applica ai docenti senza titolo di studio valido e pertanto non iscritti in alcuna graduatoria. Tali docenti stipulano con il dirigente scolastico un contratto con patto di prova della durata di 60 giorni. Al termine del periodo di prova e al termine dell'anno scolastico o alla scadenza del contratto, il dirigente scolastico esprime una valutazione sul servizio prestato dal docente. Tale valutazione deve essere allegata alle future richieste di disponibilità per contratti a tempo determinato. Ai docenti che possono documentare una valutazione positiva nella stessa disciplina di insegnamento o in discipline affini per incarichi di durata annuale, conseguita negli anni precedenti, non si applica il periodo di prova di 60 giorni.</p>